



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 7 luglio 2010

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera B) paragrafo IV) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2 delle NOIF:

- CUOZZO Giuseppe, legale rappresentante della società S.S. Scafatese Calcio S.r.l.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la società S.S. SCAFATESE CALCIO S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera B) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. SONAGLIA Andrea, legale rappresentante della Perugia Calcio S.p.A.;

per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la PERUGIA CALCIO S.p.A.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera B) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. PAGANONI Vero, legale rappresentante della U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l.,

per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera B) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. RENDINA Fabrizio, legale rappresentante della Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl

per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera B) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.

- il Sig. CUOZZO Giuseppe, legale rappresentante della S.S. Scafatese Calcio S.r.l.,

per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la S.S. SCAFATESE CALCIO S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera B) paragrafo IV) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2 delle NOIF:

- il Sig. SONAGLIA Andrea, legale rappresentante della Perugia Calcio S.p.A.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la PERUGIA CALCIO S.p.A.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera B) paragrafo IV) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2 delle NOIF:

- il Sig. RENDINA Fabrizio, legale rappresentante della F.C Igea Virtus Barcellona Srl,

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera B) paragrafo IV) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2 delle NOIF:

- il Sig. PAGANONI Vero, legale rappresentante della U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l.,

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.